



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2010, proposto da:  
Raman Kumar Bhardwaj, rappresentato e difeso dall'avv. Uljana Gazidede, con  
domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269;

***contro***

Questore di Foggia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distr.le Stato Di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

***per l'annullamento***

-del provvedimento Div. P.A.S.I. Cat. A/12/2010 a firma del Dirigente  
dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, adottato il 3.2.2010 e  
notificato in data 3.6.2010, con cui è stato rifiutato al ricorrente il rilascio del  
permesso di soggiorno;

-di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore di Foggia e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2011 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv. U. Gazidede;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. Bhardwaj riferisce di essere venuto in Italia nell'anno 2007 per svolgere lavoro stagionale secondo quanto previsto dal decreto flussi dell'anno 2007.

Al termine del contratto faceva rientro nel paese d'origine. Tuttavia il datore di lavoro, all'indomani della pubblicazione del decreto flussi per l'anno 2008 inoltrava domanda per l'assunzione del medesimo sig. Bhardawaj ottenendo il necessario visto d'ingresso.

In data 3 ottobre 2008 il ricorrente, rientrato in Italia, provvedeva a chiedere immediatamente il permesso di soggiorno. Nell'inerzia dell'Amministrazione egli si vedeva tuttavia costretto a far accertare giudizialmente l'illegittimità del silenzio mantenuto dalla Questura: con sentenza n. 2018/09 questo Tribunale ordinava la conclusione del procedimento con provvedimento espresso.

La Questura evadeva l'istanza del ricorrente solo in data 26 ottobre 2009, negando il permesso di soggiorno in ragione del lungo lasso di tempo trascorso da quando il ricorrente aveva presentato l'istanza.

A seguito di ulteriore ricorso, questo Tribunale con ordinanza n. 775/09 rilevava che il ritardo con cui la Questura aveva provveduto sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno del 3 ottobre 2008 aveva precluso al sig. Bardawaj di

chiedere, successivamente, la conversione del secondo permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato; pertanto accoglieva la domanda cautelare al fine di consentire al ricorrente di ottenere, sia pure tardivamente, ma ai fini indicati, il secondo permesso di soggiorno stagionale.

Per tutta risposta la Questura, con il provvedimento in epigrafe indicato, negava nuovamente al ricorrente il permesso di soggiorno di che trattasi.

Avverso tale provvedimento il ricorrente, con unico, articolato motivo, ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., eccesso di potere, violazione degli artt. 5 e 24 D. L.vo 286/98 nonché dell'art. 38 D.P.R. 394/99, travisamento, falsa applicazione del decreto flussi anno 2007.

Alla camera di consiglio del 9 settembre 2010 il Collegio accoglieva la domanda cautelare.

Il ricorso é stato infine trattenuto a decisione alla pubblica udienza del 22 dicembre 2011.

Il ricorso merita di essere accolto.

Il provvedimento oggetto di gravame nega al ricorrente il permesso di soggiorno sul rilievo che l'autorizzazione rilasciata a suo tempo al Bardawaj all'ingresso nel territorio dello Stato scadeva il 27 giugno 2009, termine questo abbondantemente trascorso; che l'Ente Poste non ha mai posto in essere gli adempimenti necessari, in particolare relativamente al fotosegnalamento; ed inoltre sul rilievo che il Bardawaj non risulterebbe mai aver fatto rientro in patria dopo il secondo rientro in Italia.

Quanto al primo aspetto va rilevato che lo straniero ha indubbiamente interesse a che gli venga rilasciato tardivamente un titolo di soggiorno relativamente ad un periodo di tempo oramai trascorso, venendo in tal caso il permesso di soggiorno a sanare *ex post* la presenza del soggetto sul territorio relativamente al periodo di tempo interessato, con tutte le conseguenze favorevoli che da ciò possono conseguire. La possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in

permesso di soggiorno per lavoro subordinato costituisce solo uno dei molteplici benefici che lo straniero può conseguire dal rilascio tardivo di un permesso di soggiorno: si pensi ad esempio al caso che nelle more del rilascio del titolo il soggetto venga fermato e si veda notificare un decreto di espulsione proprio sul presupposto che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato. La circostanza che il contratto di lavoro che il ricorrente aveva a suo tempo ottenuto sia venuto a scadere sin dal 27 giugno 2009 non costituisce, quindi, un motivo di per sé sufficiente per negargli *ex post* un titolo di soggiorno al quale poteva legittimamente aspirare sussistendone le condizioni.

Quanto al fatto che l'Ente Poste non avrebbe espletato gli adempimenti istruttori di rito, non si vede come tale circostanza possa impedire il rilascio del permesso di soggiorno, tenuto conto del fatto che se il permesso di soggiorno può e deve essere rilasciato anche a posteriori, anche la relativa istruttoria di rito può essere espletata tardivamente a detti fini. La Questura avrebbe quindi dovuto sollecitare l'Ente Poste a dar corso agli adempimenti necessari.

Da ultimo va detto che il fatto che il Bardawaj non abbia fatto rientro in patria dopo la vana richiesta di permesso di soggiorno del 3 ottobre 2008 non ha alcuna valenza dirimente. A norma dell'art. 24 D. L.vo 286/98 il rientro in patria al termine della stagione è necessario al fine di attribuire allo straniero un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, allorché matura automaticamente a suo favore anche la possibilità di commutare il permesso di soggiorno stagionale in permesso di lavoro per lavoro subordinato sussistendone le condizioni. E' dunque evidente che essenziale è il rientro in patria al termine della prima stagione, perché una volta che il soggetto abbia ottenuto il visto di ingresso per entrare in Italia la seconda volta e, dipoi, gli si stato rilasciato il secondo permesso di soggiorno stagionale, lo straniero può chiederne la commutazione ove nel frattempo reperisca una idonea attività lavorativa a tempo indeterminato o comunque non stagionale.

Il Bardawaj ha fatto ingresso in Italia per la seconda volta il 27 settembre 2008 sulla base di un regolare visto di ingresso, e ciò non é contestato. Quindi ha chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale il 3 ottobre successivo. Poiché su detta istanza l'Amministrazione non si é pronunciata che con il provvedimento in epigrafe indicato non si vede per quale motivo egli avrebbe dovuto fare rientro in patria, considerato che, come sopra precisato, il silenzio mantenuto dalla Amministrazione é stato del tutto illegittimo e, di converso, egli aveva la legittima aspettativa a vedersi rilasciare anche tardivamente il permesso stagionale, che gli avrebbe dato la possibilità di chiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Per concludere si deve dire che, ove non risultino motivi effettivamente ostativi, la Questura potrà e dovrà rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno con riferimento al periodo anteriore al 27 giugno 2009. Dopo di che il ricorrente potrà, se lo riterrà e se si troverà in condizioni di farlo, presentare una istanza di riconversione sulla base di un proposta di lavoro non stagionale, ed in tal caso la Questura dovrà esaminare tale istanza come se fosse stata presentata *in illotempore*, tenuto conto del fatto che il ritardo é addebitabile solo ed unicamente alla Questura e che questa, in adempimento del dovere generale di agire con correttezza e buona fede nella azione amministrativa, non deve tenere comportamenti che possano ostacolare i diritti che la legge attribuisce agli stranieri extra-comunitari.

Il ricorso va pertanto accolto per le sovra esposte ragioni, che danno ragione della eccepita violazione dell'art. 24 del D. L.vo 286/98 nonché dei principi generali che assistono la azione amministrativa.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento Div. P.A.S.I. Cat. A/12/2010 a firma del Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia, adottato il 3.2.2010, con cui è stato rifiutato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno.

Ammette definitivamente al gratuito patrocinio la parte ricorrente, condividendo le motivazioni della competente Commissione del 28 luglio 2010.

Dispone la liquidazione della somma di € 1100, oltre C.P.A. ed IVA. al difensore avv. Uljana Gazidede.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)